



REGIONE SICILIANA
Azienda Ospedaliera
“Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte”
C.da Papardo - 98158 Messina - centralino 090-3991
CF e PI 03051880833

REGOLAMENTO SUL COTTIMO APPALTO

Ai sensi dell'art. 24 bis della legge 11 febbraio 1994 n. 109 s.m.i. nel testo coordinato con le norme delle leggi regionali 2 agosto 2002 n. 7 e 19 maggio 2003 n. 7 e s. m. e i.; della circolare dell'Assessorato dei Lavori Pubblici del 24/10/2002, della circolare dell'Assessorato delle Autonomie locali n. 13 dell' 1/10/2003, secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Regione Siciliana 19/07/2004 e del Decreto dell'Assessorato dei Lavori Pubblici 24/02/2006 modificato con Decreto del 15/01/08

(La parte evidenziata in rosso contiene le modifiche introdotte in data 05/10/2010)

Art. 1

E' istituito l'albo delle imprese di fiducia dell'Azienda Ospedaliera “Ospedali Riuniti Papardo Piemonte” di Messina per l'affidamento dei lavori mediante cottimo appalto ai sensi dell'art. 24 bis della legge 109/94 e s.m.i. nel testo coordinato con le norme delle leggi regionali 2 agosto 2002 n. 7 e 19 maggio 2003 n. 7 e s. m. i.

Art. 2

Sono iscritte all'albo, per l'assegnazione del cottimo appalto per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, IVA esclusa, le imprese così qualificate:

- a) le imprese in possesso dell'attestazione SOA, il requisito richiesto è l'attestazione rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa a qualunque categoria e di qualsiasi importo;
- b) le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane, istituito presso le camere di commercio, industrie, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto è la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale per la categoria analoga o simile per cui si chiede l'iscrizione all'albo;
- c) le imprese cooperative iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito richiesto è la presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro prefettizio o all'albo separato delle cooperative presso la C.C.I.A.A. per la categoria analoga o simile per cui si chiede l'iscrizione all'albo;
- d) per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere a) b) c), per l'iscrizione all'albo per l'assegnazione del cottimo appalto i requisiti richiesti sono quelli previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica del 25 gennaio 2000 n. 34 ridotti del 50%.

I richiedenti sono iscritti per le categorie di importo e per le specializzazioni risultanti dai certificati prodotti.

Art. 3

Per ottenere l'iscrizione all'albo i richiedenti devono presentare istanza alla Azienda Ospedaliera – S.C. Gestione Tecnica e Patrimoniale, entro la data prevista dall'apposito avviso da parte dell'Amministrazione, compilata ed autenticata nelle forme di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000.

L'avviso per l'iscrizione all'albo viene pubblicato sul sito internet aziendale – *bandi di gara*, con effetto permanente, unitamente ad apposito modello di istanza di iscrizione.

La domanda, oltre la qualifica o la qualità e le generalità del sottoscrittore, dovrà specificare tutti i dati dell'impresa da iscrivere (completi di nr. telefonici – fax – email), le categorie di lavori per cui si chiede l'iscrizione ed attestare, in riferimento alla stessa impresa:

1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 38 comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis) m-ter) ed m-quater del D.L.vo 163/06 s.m.i., indicando specificatamente:

a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dagli artt. 2 (Direttiva 1410/2009 Ass. Reg. Sanità) e 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (*** vedi avvertenze**);

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; (Rientrano nelle fattispecie incriminatrici: 1) tutti i delitti aggravati dalla circostanza di cui all'art.7 del decreto legge 13 maggio 1991, n.152; 2) delitti indicati nell'art.7 della legge 31 maggio 1965, n.575; 3) delitti previsti dal DPR 9 ottobre 1990 n.309; 4) delitti previsti dalla legge 15 dicembre 2001 n.438; 5) delitti previsti nel Libro II, titolo II, capo I e capo II del codice penale; 6) delitti previsti nel Libro II, titolo VI, capo I e capo II del codice penale; 7) delitti previsti nel Libro II, titolo VII, capo III del codice penale; 8) delitti previsti nel Libro II, titolo VIII, capo I e capo II del codice penale; 9) delitti previsti dal titolo II capo I del d.l.vo n.74 del 10 marzo 2000). E' comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18. (*** vedi avvertenze**);

d) che non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che non ha commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non ha reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) – (caso di concorrente che occupa fino a 14 dipendenti, oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000): dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99;

- (caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000): dichiarazione del legale rappresentante di regolarità dell'impresa nei confronti della legge n. 68/99;

m) nei cui confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

m-bis) nei cui confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza dell'attestazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico.

m-ter) che nei propri confronti non sussiste la seguente causa ostativa e cioè, per i soggetti di cui alla precedente lettera b) del medesimo art. 38 del codice che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; (* **vedi avvertenze**);

m-quater) dichiara, che non si trova, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

- 2) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente (* **vedi avvertenze**);
- 3) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto (* **vedi avvertenze**);
- 4) i nominativi, le date di nascita e la residenza degli eventuali titolari, soci nella società in nome collettivo, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari diversi dal dichiarante, anche cessati dalla carica nel triennio precedente la richiesta di iscrizione;

AVVERTENZE:

(* **Le dichiarazioni di cui alle lettere b) - c) e punti 2) - 3)** devono essere rese anche dai soggetti previsti dall'art. 38, lettere b) e c) del codice (dal titolare e/o dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dal socio e/o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e/o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio, nonché dai soggetti cessati dalle medesime cariche nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Per questi ultimi la dichiarazione può essere presentata dal Rappresentante legale specificando le circostanze che rendono impossibile (ad esempio, in caso di decesso) o eccessivamente gravosa (ad esempio, in caso di irreperibilità o immotivato rifiuto), in conformità a quanto statuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici, giusta determinazione n.1 del 12/01/2010).

Inoltre, nel caso di acquisto e/o affitto di rami di azienda nel triennio antecedente la data di espletamento della gara, le dichiarazioni di cui al comma precedente dovranno essere rese anche per gli Amministratori, Direttori Tecnici sia in carica che cessati negli ultimi tre anni. Anche per questi la dichiarazione può essere presentata dal Rappresentante Legale dell'impresa partecipante alla gara.

La dichiarazione di cui alla lettera m-ter del codice deve essere resa dal titolare e/o dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dal socio e/o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari e/o dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza e/o dal direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

I richiedenti devono corredare la domanda, secondo i casi, con i seguenti documenti e certificati:

1) **per requisiti di qualificazione:**

A) per le imprese in possesso dell'attestazione SOA: attestazione (o fotocopia sottoscritta dal legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso) rilasciata da società di attestazione (SOA) di cui al D.P.R. 34/2000 regolarmente autorizzata, in corso di validità relativa alla categoria per cui si chiede l'iscrizione all'albo;

B) per le cooperative: certificato di iscrizione nel registro prefettizio delle cooperative o certificato di iscrizione all'albo separato delle cooperative presso la C.C.I.A.A., relativa alla categoria per cui si chiede l'iscrizione all'albo;

C) per le imprese artigiane: certificato di iscrizione da almeno due anni nell'albo separato istituito presso la C.C.I.A.A., relativa alla categoria per cui si chiede l'iscrizione all'albo;

D) le imprese non rientranti nella fattispecie di cui alle lettere A), B), C), in sede di domanda di iscrizione all'albo per l'assegnazione del cottimo appalto devono dichiarare e documentare di possedere i requisiti di cui al comma 1 lett. a) dell'art. 28 del DPR 34/2000, ridotti del 50%;

2) certificato della cancelleria del tribunale competente dal quale risulti che l'impresa/la società non si trova in stato di liquidazione, fallimento cessazione di attività e non abbia presentato domanda di concordato;

3) certificato generale del casellario giudiziale, relativo al titolare e a tutti i direttori tecnici, se diversi dal titolare, in caso di imprese individuali. In caso di società commerciali, cooperative e loro consorzi, tale certificato deve essere prodotto:

- per tutti i direttori tecnici;
- per tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice;
- per tutti i componenti la società, nel caso di società in nome collettivo;
- per tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, nel caso di società di qualunque altro tipo;

4) certificato storico della C.C.I.A.

5) D.U.R.C.

L'Amministrazione, prima di consentire l'iscrizione, deve acquisire la comunicazione e/o certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e successive modificazioni e secondo le modalità di cui alla Circolare prefettizia prot. 10.000/UA/GAB del 05/04/2002 (certificato rilasciato CCIA con apposito nulla osta). Entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza l'Amministrazione comunica all'interessato il nominativo del responsabile del procedimento. L'Amministrazione emana il provvedimento di iscrizione all'albo entro il 31 ottobre di ogni anno

Ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni può essere comprovata con dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni. Resta ferma la facoltà dell'Amministrazione di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione prodotta, a termine dell'art. 41 dello stesso decreto.

Art. 4

1. L'iscrizione all'albo ha effetto permanente.
2. Le domande e la documentazione presentate saranno esaminate dal responsabile della S.C. Gestione Tecnica e Patrimoniale preposta alla tenuta dell'albo, che provvederà alla formulazione dell'elenco delle imprese da inserire nell'albo a decorrere dall'anno successivo a quello in cui sono pervenute le istanze.
3. Alle imprese, la cui domanda non è conforme a quanto previsto dagli articoli precedenti, il predetto responsabile comunica l'inizio del procedimento di non iscrizione con le modalità previste nel successivo art. 7, assegnando 10 giorni di tempo per eventuali controdeduzioni. L'elenco delle imprese non ammesse sarà pubblicato sul sito internet aziendale.
4. La costituzione dell'albo sarà approvata con provvedimento dell'Amministrazione che provvederà alla sua pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio nonché sul sito internet aziendale (in via permanente). Eventuali osservazioni saranno esaminate e decise dal predetto responsabile.
5. L'albo sarà articolato per gruppi di categorie di lavori, utilizzando, le categorie generali allegato al D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34.
6. Ogni impresa, ha l'obbligo di comunicare entro trenta giorni, tutte le variazioni dei propri requisiti, organizzazione e struttura che siano rilevanti ai fini del mantenimento o della modificazione dell'iscrizione.

7. Dopo la prima formazione dell'albo, le nuove iscrizioni e le modificazioni che comportino ampliamento delle facoltà degli iscritti sono disposte in sede d'aggiornamento dell'albo all'inizio di ogni anno e *decorrono dalla stessa data*. A tal fine le domande di nuova iscrizione e le richieste di modifica, devono essere presentate dagli interessati entro il 31 ottobre d'ogni anno.
8. Le imprese già iscritte all'albo non sono tenute, in sede d'aggiornamento annuale dell'albo, a confermare il possesso dei requisiti in base ai quali hanno ottenuto l'iscrizione, tranne quelle iscritte ai sensi del citato art. 3 - lett. D) dei requisiti di qualificazione che, nel caso di scadenza dei certificati di lavori già presentati, riferiti a data anteriore all'ultimo quinquennio, che concorrono al raggiungimento dell'importo di € 75.000,00, dovranno produrre, a pena d'esclusione dall'Albo, nuovi certificati di esecuzione lavori, riferiti al nuovo quinquennio per riconfermare il possesso dei requisiti di cui all'art. 28 , c. 1 lett. a) del D.P.R. 34/2000 s.m.i. ridotti del 50%.
9. Si procede anche in corso d'anno alla cancellazione dall'albo degli iscritti nei cui confronti si verifichi una delle ipotesi previste dall'art. 6 del presente regolamento.

Art. 5

1. L'efficacia dell'iscrizione all'albo può essere sospesa quando a carico dell'iscritto ricada uno dei seguenti casi:
- a) sia in corso procedura di concordato preventivo o di fallimento;
 - b) siano in corso procedimenti penali relativi a delitti che per la loro natura o per la loro gravità facciano venir meno i requisiti di natura morale richiesti per l'iscrizione all'albo o procedimenti che presuppongono l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
 - c) siano in corso accertamenti per responsabilità concernenti irregolarità nell'esecuzione dei lavori;
 - d) condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la stazione appaltante;
 - e) negligenza nell'esecuzione dei lavori;
 - f) infrazioni, debitamente accertate *non necessariamente in sede giudiziale e con sentenza definitiva* e di particolare rilevanza alle leggi sociali e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.
 - g) inosservanza dell'obbligo stabilito dal comma 6 del precedente art. 4.
2. Nel caso di cui al punto b) il provvedimento si adotta quando l'ipotesi si riferisce al titolare o al direttore tecnico, se si tratti di impresa individuale; a uno o più soci o al direttore tecnico, se si tratti di società in nome collettivo o in accomandita semplice; agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o al direttore tecnico se si tratti di ogni altro tipo di società o di consorzio.
3. Il provvedimento adottato nei casi di cui ai punti d), e), f) determina la durata della sospensione.

Art. 6

1. Sono cancellati dall'albo gli iscritti per i quali si verifichi uno dei casi previsti dall'art. 38 del D.L.vo nr. 163/06 s.m.i.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è preceduto dalla comunicazione all'iscritto: dei fatti addebitati con fissazione di un termine non inferiore a *dieci* giorni per le sue deduzioni, del nominativo del responsabile del procedimento e del termine per l'adozione del provvedimento finale.

Art. 7

1. I provvedimenti di cui agli artt. 5 e 6, sono preceduti dalla comunicazione all'iscritto dei fatti addebitati in un termine non superiore a *10* giorni per le sue deduzioni.
2. Il responsabile dell'ufficio preposto alla tenuta dell'albo provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.
Nella comunicazione debbono essere indicati:

- a) l'oggetto del procedimento promosso;
- b) i fatti e gli addebiti contestati;
- c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- e) il termine per poter presentare deduzioni;
- f) il termine per la conclusione del procedimento;
- g) il soggetto competente all'adozione del provvedimento finale;

Il procedimento *si concluderà* entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvio con un provvedimento motivato da notificare all'impresa ed agli altri soggetti interessati. *La conclusione del procedimento oltre tale termine implicherà la responsabilità da parte del soggetto preposto.*

Art. 8

1. Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'apertura delle offerte, l'amministrazione spedisce, ad un minimo di dieci imprese iscritte all'albo, raccomandata contenente lettera d'invito per la partecipazione al cottimo-appalto per l'affidamento dei lavori da eseguire. Apposito avviso va altresì reso pubblico all'albo del Comune di Messina e sul sito internet dell'amministrazione. Resta impregiudicato il diritto di proporre offerte da parte di tutte le imprese iscritte all'albo.
In casi di particolare urgenza potranno essere previsti termini di ricezione abbreviati, comunque non inferiori a giorni cinque dalla data di invio della lettera d'invito tramite fax. In tal caso, i report di stampa delle apparecchiature telefax faranno fede dell'avvenuta ricezione della lettera d'invito da parte delle ditte invitate.
2. Non è consentito l'invito per un secondo lavoro ad una impresa quando altre imprese iscritte all'albo non ne abbiano ancora ricevuto uno nell'anno.
3. Non è consentito invitare o aggiudicare cottimi - appalto ad imprese nei cui confronti, benché non sospese, sia in corso un procedimento di cancellazione anche se gravato da ricorso o da altre forme di tutela da parte delle imprese.
4. Qualora non risultino iscritte all'albo almeno *dieci* imprese, possono essere invitate imprese non iscritte all'albo, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'affidamento dei lavori.

5. Nel corso di uno stesso anno solare non possono essere affidati ad una stessa impresa lavori per un importo complessivo superiore a € 150.000.
Ai fini del cumulo s'intende la data di aggiudicazione e non della sottoscrizione del contratto, qualora le stesse ricadono in anni diversi.
6. Per lavori di importo inferiore ad € 20.000,00 si può procedere ad affidamento diretto.

Art. 9

Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo-appalto, si applica il criterio del massimo ribasso così come descritto dal comma 11 dell'art. 24 della L. n° 109/94 e successive modifiche ed integrazioni. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 10% rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

L'aggiudicazione potrà avvenire anche in presenza di una sola offerta valida.

Art. 11

1. Il contratto di cottimo deve contenere:
- a. l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b. i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c. le condizioni di esecuzione;
 - d. il termine di ultimazione dei lavori;
 - e. le modalità di pagamento;
 - f. le penalità in caso di ritardo ed il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista;
 - g. *la redazione del certificato di regolare esecuzione nei termini previsti dall'art. 28 della L.109/94 nel testo vigente nella Regione Siciliana.*

Art. 12

1. I contratti di cottimo appalto sono conclusi per scrittura privata e registrati a cura ed a spese del contraente.
2. Nell'importo complessivo dei lavori indicato nella misura massima di € 150.000 sono inclusi eventuali oneri per la sicurezza, anche se gli stessi non sono soggetti a ribasso d'asta.

Art. 13

La formazione e la tenuta dell'Albo dei cottimisti, le comunicazioni e la registrazione degli appalti affidati nel corso dell'anno sono tenuti a cura della S.C. Gestione Tecnica e Patrimoniale.

Art. 14

L'amministrazione adotta, su proposta del R.U.P. dei vari interventi, le determinazioni di autorizzazione all'espletamento del cottimo, mediate gara informale, per l'esecuzione di opere o lavori pubblici.

Art. 15

Tutte le dichiarazioni e le certificazioni, richieste dal presente regolamento possono essere rese ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 28/02/2000 n. 445 e s.m.i.

La competente S.C. Gestione Tecnica e Patrimoniale può richiedere, a sorteggio al 10% degli iscritti, le certificazioni dichiarate.

Art. 16

Il presente regolamento verrà pubblicato, successivamente alla esecutività della delibera di approvazione, all'albo pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi, nonché, in via permanente, sul sito aziendale, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla scadenza di detta pubblicazione.

Art. 17

Con l'entrata in vigore del presente regolamento cessa la validità dei regolamenti vigenti adottati per la stessa materia.

	Il Direttore Generale
	Dr. Armando Caruso